

ti, gli stavano sempre dinanzi per consultarli all'occorrenza, e confidiamo che molti errori verranno per questo nostro lavoro rettificati, e, concesso quanto si deve ai tempi, giustizia sarà resa ad uomini venerandi, sul cui capo troppo frequentemente si accumularono, e non certo a buon dritto, le imprecazioni e le calunnie.

Erano scelti i decemviri, tra i principali e più rispettati cittadini; uno per famiglia: sedevano un anno; e non potevano venir confermati nell'anno seguente. Affinchè la scelta procedesse con tutta ponderazione e assennatezza, si nominavano a pochi per volta, nelle varie adunanze del Maggior Consiglio (1). La loro elezione si faceva a principio per due mani, cioè proponendo ad ogni elezione due candidati tra' quali avea a decidere a maggioranza di suffragi il Gran Consiglio; poi per legge del 9 agosto 1356 (2) ogni proposto dovea avere non uno, ma due competitori, ed infine occorreva il suffragio in quattro collegi elettorali (3), il che dicevasi essere eletto per quattro mani di elezione. I decemviri non ricevevano stipendio; non assumevano altra magistratura; non potevano esser tra loro parenti; quando un accusato fosse congiunto di sangue d'uno di essi, quel decemviro veniva escluso (4); accettar doni o provvisioni era delitto capitale. Spirato l'anno tornavano al grado di ogni altro cittadino, il tremendo decemviro non avea più nulla che il mettesse al coperto dalle accuse e dal più severo sindacato della sua amministrazione: nulla, se non

(1) Libro *Clericus Civicus*, 282 t.^o

(2) Libro *Novella* 110 t.^o

(3) Vedi t. II, p. 350.

(4) Dal che si vede la falsità di quanto scrissero romanzieri e poeti a rendere più patetico il caso del doge Foscari, ch'egli stesso assistesse alla condanna del figlio.